

**Autorità:** Tribunale Rimini

**Data:** 26/02/2016

**n.** 279

**Classificazioni:** DANNI - Patrimoniali e non patrimoniali - - non patrimoniali (moralì)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI  
Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zavaglia ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2460/2014 promossa da: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (C.F. (omissis...)), con il patrocinio dell'avv. MONTI STEFANO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONTI STEFANO

ATTORE/I

contro

P. I. (C.F. (omissis...)), con il patrocinio dell'avv. ZUCCONI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIALE (omissis...) R. presso il difensore avv. ZUCCONI MATTEO

CONVENUTO/I

**Fatto**

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato Vittoria Assicurazioni S.p.a. conveniva in giudizio I. P. al fine di proporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 1347/2013, emessa all'esito del giudizio promosso dall'I. nei confronti dell'appellante per sentirla condannare a risarcire il danno subito in occasione dell'incidente stradale avvenuto il giorno 2.03.2012 in Cattolica, in cui erano rimasti coinvolti l'autovettura targata (omissis...), di proprietà e condotta da I. G. (assicurato presso Vittoria Assicurazioni S.p.a., sulla quale I. P. viaggiava in qualità di trasportato, e l'autovettura targata (omissis...) di proprietà e condotta da Uva Ettore. Nel giudizio di primo grado Vittoria Assicurazioni S.p.a. aveva contestato le domande dell'attore unicamente nel quantum.

Il Giudice di Pace, sulla scorta della valutazione del danno effettuata dal CTU dott. O., aveva condannato la convenuta, a pagare all'attore I. P. la somma di €4.004,26 a titolo di risarcimento danni, già detratto l'acconto versato, oltre alle spese di causa.

L'appello era motivato dalla erronea e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non era stata rimessa la causa in istruttoria al fine di proporre al CTU il quesito richiesto ex art. 139 Cod. Ass.; dalla liquidazione del danno permanente in violazione della L. 27/2012 e dell'art. 139 D.Lgs. 209/2005, che esigono a tal fine l'accertamento strumentale; dal riconoscimento in via automatica del danno morale; dalla liquidazione delle spese legali ante causam, non dovute.

Si costituiva I. P., instando per il rigetto del gravame.

Borgonovi Enrico non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

Ciò premesso, i primi due motivi di appello possono vagliarsi congiuntamente, attenendo entrambi alla – dedotta - mancata applicazione da parte del primo giudice del dettato normativo di cui alla legge n. 27 del 24.3.2012, con conseguente riconoscimento del danno biologico in assenza di accertamento strumentale.

La censura è infondata; invero, pur dovendo ritenersi applicabile al caso di specie l'art. 139 cod. ass. come modificato dall'art. 32, co. 3-ter, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27 (detto articolo contiene, infatti, norme sulla

risarcibilità del danno, e tali norme debbono essere applicate dal giudice nel momento in cui è chiamato a stabilire se un danno esista o meno; così di recente Corte Cost. n. 235/2014), di talchè non può condividersi il contrario principio affermato dal primo giudice, alla luce della ratio delle norme e delle finalità perseguite dal legislatore (intento di contrastare sia il fenomeno delle truffe assicurative che la negligenza colposa nell'accertamento dei microdanni), l'interpretazione più plausibile dei predetti articoli è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico-legale e dal giudice secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile fondare l'affermazione dell'esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto deve ritenersi risarcibile anche il danno i cui postumi non siano "visibili" ovvero non siano suscettibili di accertamenti "strumentali" a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale (in tal senso, ad esempio, Tribunale di Bologna, sentenza n. 906/15 del 25.02.2015; nonchè questo Tribunale sentenze n. 1354/2015 del 30.10.2015; n. 257/2016 n. 19.2.2016).

Non risultava comunque indispensabile che il giudice sottoponesse al CTU lo specifico quesito formulato dalla Compagnia, atteso che il medico legale incaricato era comunque tenuto ad accertare l'esistenza del danno biologico lamentato secondo i rigorosi criteri dettati dalla normativa sopravvenuta, come in effetti avvenuto; ed invero, deve ritenersi che il dott. O. sia giunto all'affermazione dell'esistenza del danno e alla sua valutazione sulla base di una verifica obiettiva svoltasi in contraddittorio tra tutte le parti e i consulenti, senza lasciare spazio a facili narrazioni e/o simulazioni da parte della vittima. Il CTU ha infatti preso in esame la documentazione medica prodotta dall'attore, ha svolto un accurato esame del periziando esplicitandone tutti i passaggi e i risultati nella relazione ed ha concluso per la diagnosi di sindrome secondaria a succussione cervicale, sulla quale nulla hanno obiettato i consulenti delle parti (cfr. elaborato peritale del dott. O.); d'altra parte si evidenzia, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., che l'appellante non contesta affatto la sussistenza del trauma al rachide cervicale, ma ne contesta la risarcibilità sulla base di argomentazioni giuridiche che non si condividono per le motivazioni sopra esposte.

Correttamente pertanto il giudice di pace ha ritenuto risarcibili le lesioni accertate dal CTU tramite la metodologia sopra descritta, condannando la Compagnia al pagamento dell'importo liquidato.

Venendo alla doglianza dell'appellante in ordine alla liquidazione da parte del primo giudice del danno morale nella misura di un terzo del danno biologico, deve premettersi che la nota sentenza in data 11-11-08 n. 26972 delle Sezioni Unite ha proposto una rivisitazione del predetto danno comportante una rilevante novità; infatti, dopo aver definitivamente accantonato la figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte, la sentenza ha evidenziato come la formula "danno morale" descriva, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quello costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato (paragrafo 2.10); è necessario, però, che tale sofferenza sia in sè considerata, cioè non sia una componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale; in particolare, qualora sia prospettabile un danno biologico, ogni sofferenza, fisica o psichica, ne costituisce componente; "determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza" (così paragrafo 4.9).

In base a tale enunciato deve ritenersi che correttamente il primo giudice abbia considerato, nella liquidazione del pregiudizio subito dal danneggiato, anche la sofferenza morale conseguita alle menomazioni patite, da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali; invero,

pur non essendo risarcibile, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, un danno morale che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, è comunque necessario procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo che tenga conto della predetta sofferenza. Passando alla quantificazione in termini monetari della suddetta sofferenza morale, deve farsi applicazione di quanto statuito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 2014, secondo cui, ai fini del risarcimento del danno morale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del comma 3 dell'art. 139 cod. ass. (in tal senso cfr. la recente sentenza di questo Tribunale del 17.2.2015, dott. L. L. B., ampiamente motivata, nonché le già citate Tribunale di Rimini, n. 1354 del 30.10.2015 e Tribunale di Rimini n. 257/2016 n. 19.2.2016). Ne consegue che il giudice di pace avrebbe dovuto tenere in considerazione la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell'aumento del danno biologico di cui al citato comma 3, liquidando il danno morale nel rispetto di tale limite.

Lamenta ancora la Compagnia appellante la liquidazione da parte del primo giudice dell'importo di €726,73 per spese legali stragiudiziali; detta censura è infondata, considerato che l'attività di difesa antecedente la proposizione della causa risulta provata a fronte della produzione delle missive del legale dell'attore (docc. 6 e 8 fasc. I.) e della perizia medico legale di parte (doc. 3), nonché delle trattative intervenute con l'ufficio sinistri della Compagnia (doc. 7). La debenza di tali spese anche qualora la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio (come appunto avvenuto nel caso di specie) è riconosciuta al richiedente vittorioso dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. 997/2010; Cass. 14594/2005) e l'ammontare liquidato dal giudice di pace appare congruo in relazione all'attività svolta dal legale e al valore della causa (fino a €5.200, v. doc. 5).

La prevalente soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

## **Diritto**

### **PQM**

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Rimini in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2460/2014, così provvede:

in parziale riforma della sentenza N. 1347/2013, emessa dal Giudice di Pace di Rimini in data 23.10.2013-24.10.2013,

a) liquida il danno morale patito da I. P. nel sinistro per cui è causa nell'importo di €460,80, condannando I. P. al restituire a Vittoria Assicurazioni S.p.a. quanto eventualmente percepito in esubero a tale titolo in forza della sentenza impugnata;

b) conferma per il resto l'impugnata sentenza;

c) condanna Vittoria Assicurazioni S.p.a. alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di I. P., che liquida in €3.235 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.

Rimini, 26 febbraio 2016

Note

## **Legislazione Correlata (2)**

LS 7 settembre 2005 n. 209, Art. 139 DLT

Codice Civile (1942), Art. 2059

## **Portali (1)**

Ridare CASI E SENTENZE DI MERITO - Il danno alla salute di modesta entità: i criteri di accertamento (Scientifica Redazione)